prorevi auditing S.r.l.

NOTA INFORMATIVA 20/2026:

EXIT TAX PER I PRIVATI NELLA PROPOSTA DI LEGGE DI BILANCIO 2027

INDICE DEGLI ARGOMENTI

1. Soggetti interessati e condizioni;
2. Attività interessate e calcolo dell'imposta;
3. Versamento e differimento;
4. Decorrenza e regimi agevolati;
5. Criticità e indicazioni operative.

Il disegno di legge di bilancio 2027, ancora all'esame del Parlamento, introduce un'exit tax per le persone fisiche che perdono la residenza fiscale italiana dal 1° gennaio 2027, dopo esservi state residenti per almeno sei degli ultimi dieci anni. Il prelievo scatta se le attività finanziarie rilevanti valgono almeno 800.000 euro e colpisce con l'aliquota del 26% le plusvalenze latenti su partecipazioni e titoli, senza compensazione con le minusvalenze; fondi, ETF e polizze vita sono esclusi. Per i trasferimenti nell'UE e in alcuni Stati extra-UE il versamento può essere differito, con acconto del 50% e garanzia. Anche chi si è trasferito nella seconda metà del 2026 potrebbe rientrare nel prelievo.

Prorevi Auditing S.r.l. - *20124 Milano – Corso Buenos Aires, 37*
Uffici: 21052 *Busto Arsizio – Piazza XXV Aprile 11b*
16121 Genova – P.zza Verdi, 4/10
Tel. *02.72.01.11.24* – e-mail: *segreteria@proreviauditing.it* – sito: *www.proreviauditing.it*
Cap. Soc. Euro 50.000,00 – R.E.A. C.C.I.A.A. di Milano 1700995 – C.F. e P.IVA 02247300482

Associato ASSIREVI

prorevi auditing S.r.l.

L'art. 17 del disegno di legge di bilancio 2027 prevede un'imposizione in uscita (c.d. exit tax), alle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale italiana con effetto dal 1° gennaio 2027. La proposta è ancora all'esame del Parlamento: le indicazioni che seguono dovranno essere confermate alla luce della legge approvata e delle disposizioni attuative.

1. Soggetti interessati e condizioni

Il prelievo riguarderebbe le persone fisiche per le attività detenute al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali nonché le società semplici, le associazioni professionali e gli enti non commerciali, compresi i trust non commerciali.

Per le persone fisiche l'imposta si applicherebbe solo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- residenza fiscale in Italia per almeno sei periodi d'imposta nei dieci precedenti il trasferimento;
- perdita, per effetto del trasferimento, della potestà impositiva italiana sui redditi interessati; restano esclusi quelli che l'Italia conserva il diritto di tassare, da verificare per ciascuna attività anche alla luce della convenzione applicabile;
- valore normale complessivo delle attività rilevanti almeno pari a 800.000 euro.

La soglia riguarda le attività, non i guadagni, e non è una franchigia: raggiunta la soglia, il prelievo interessa tutte le plusvalenze latenti rilevanti.

2. Attività interessate e calcolo dell'imposta

Il prelievo colpirebbe le plusvalenze latenti riconducibili ai redditi diversi di natura finanziaria: partecipazioni anche non quotate, titoli, derivati, crediti e cripto-attività. Resterebbero esclusi gli strumenti che generano redditi di capitale, come le polizze vita e le quote di fondi comuni o ETF, limitatamente ai proventi che rientrano in questa categoria. Per le partecipazioni non quotate occorre stimare il valore: da questo dipendono sia il raggiungimento della soglia di 800.000 euro sia il calcolo della plusvalenza tassabile.

La base imponibile sarebbe la somma delle differenze positive tra valore normale e costo fiscale, senza compensare quelle negative: un titolo in perdita concorrerebbe alla soglia, ma non ridurrebbe le plusvalenze tassate. Rileverebbero i valori dell'ultimo giorno del periodo d'imposta precedente la perdita della residenza: ordinariamente, il 31 dicembre 2026 per una perdita efficace dal 2027.

L'imposta si applicherebbe alle plusvalenze latenti, non al patrimonio, di regola con aliquota del 26%. Per i titoli di Stato ed equiparati sarebbe tassato solo il 48,08% della plusvalenza, con un prelievo effettivo prossimo al 12,5%. Ad esempio, si consideri un contribuente che detiene le seguenti attività:

Attività	Valore normale (€)	Costo fiscale (€)	Differenza (€)
Quota di S.r.l. non quotata	600.000	300.000	+300.000
Azioni quotate	250.000	300.000	−50.000
Titoli di Stato	150.000	100.000	+50.000
Totale	1.000.000	700.000	

Il valore complessivo di 1.000.000 di euro supera la soglia. L'imposta sarebbe pari a 84.250 euro (26% di 300.000 euro più 12,5% di 50.000 euro), mentre la minusvalenza di 50.000 euro sulle azioni quotate non ridurrebbe il dovuto.

prorevi auditing S.r.l.

3. Versamento e differimento

L'imposta andrebbe versata entro 180 giorni dalla perdita della residenza fiscale. Per i trasferimenti nell'UE o in Stati extra-UE che assicurano scambio di informazioni e assistenza alla riscossione, sarebbe possibile differire il pagamento, versando entro lo stesso termine un acconto del 50% e prestando un'idonea garanzia.

Il differimento opererebbe per cinque periodi d'imposta successivi a quello di efficacia della perdita della residenza fiscale per i trasferimenti nell'UE e dieci per quelli verso Stati extra-UE con cui l'Italia ha accordi per lo scambio di informazioni e l'assistenza alla riscossione.

L'imposta non sarebbe dovuta, con rimborso dell'acconto, per le attività non cedute entro tale periodo, trasferite per causa di morte o ancora detenute al rientro in Italia durante il differimento.

In caso di vendita, sarebbe tassata la minore tra la plusvalenza all'uscita e quella effettivamente realizzata: una partecipazione acquistata a 100.000 euro, valutata 300.000 euro all'uscita e venduta a 250.000 euro genererebbe un imponibile di 150.000 euro.

Per donazioni e trasferimenti a familiari o a società ed enti controllati dal contribuente o dai familiari, rileverebbe invece l'intera plusvalenza maturata all'uscita, anche senza corrispettivo. Dall'imposta sarebbe scomputato l'acconto già versato.

Anche un trasferimento temporaneo richiederebbe quindi liquidità e garanzie, pur senza vendite. Tempi e modalità dei rimborsi ed eventuali interessi restano da chiarire

4. Decorrenza e regimi agevolati

La norma si applicherebbe a chi perde la residenza fiscale italiana con effetto dal 1° gennaio 2027, anche se partito prima. Chi lascia l'Italia nella seconda metà del 2026, infatti, resta di regola fiscalmente residente per quell'anno e diventa non residente dal 2027: potrebbe quindi rientrare nell'exit tax. Occorre verificare ogni caso anche alla luce delle convenzioni internazionali, alcune delle quali consentono di frazionare l'anno tra i due Stati.

Resta incerta l'applicazione dell'exit tax ai neo-residenti che beneficiano della flat tax sui redditi esteri. Secondo una lettura, le plusvalenze comprese nel regime sarebbero già coperte dall'imposta sostitutiva; secondo un'altra, subirebbero un prelievo aggiuntivo. L'esclusione richiede quindi chiarimenti e una verifica dell'ambito e della validità dell'opzione.

Per i pensionati soggetti al regime del 7%, resta da chiarire se le plusvalenze latenti sarebbero tassate al 7% o con le aliquote ordinarie.

5. Criticità e indicazioni operative

Restano dubbi di compatibilità con il diritto dell'Unione europea, soprattutto per l'acconto immediato del 50%, la garanzia generalizzata, il mancato riconoscimento delle minusvalenze e la possibile tassazione di plusvalori maturati prima dell'ingresso in Italia. Queste criticità non equivalgono a un'accertata illegittimità della disciplina proposta.

Andranno inoltre chiariti i valori fiscali di riferimento, i criteri di valutazione delle partecipazioni non quotate e il coordinamento con la tassazione nel nuovo Stato di residenza.

I clienti che valutano un trasferimento all'estero o si sono trasferiti nel corso del 2026 sono invitati a contattare lo Studio per un primo esame della propria posizione, tenendo conto delle incertezze legate al carattere ancora provvisorio del testo.